



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE FERIALE
COMUNICAZIONE DI SENTENZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE

P.U. n. 238/2026

1. RICORRENTE: SANDRINI SERRANDE S.R.L., con sede legale in Piancogno (BS), Via Corfù n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Beltrami;
2. CURATORE: Dott. Ciro Fiore (CF: FRICRI66P18D643K), con studio in Monza, Via Oslavia n. 24, PEC fiore.ciro@odcec.mb.legalmail.it;
3. PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA
4. CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
5. AGENZIA DELLE ENTRATE DI MILANO
6. CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO/MONZA - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE
7. ARCHIVIO NOTARILE DI MILANO

Si comunica che è stata oggi depositata sentenza avente il seguente dispositivo:

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di STUDIO CANTÙ DUE S.R.L. (C.F. 02176690135, P.IVA 03094050964, REA MB-1636791), con sede legale in Giussano (MB), Via Piola n. 19;

dichiara

la presente procedura "principale" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII e dell'art. 3 Regolamento (UE) 2015/848;

nomina

la dott.ssa Caterina Giovanetti Giudice Delegato per la procedura;

nomina

il Dott. Ciro Fiore (CF: FRICRI66P18D643K), con studio in Monza, Via Oslavia n. 24, PEC fiore.ciro@odcec.mb.legalmail.it, Curatore; che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i



termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina

ai legali rappresentanti e soci amministratori della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

stabilisce

il giorno 15 dicembre 2026 ore 11,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato.

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale e dei soci assoggettati a liquidazione giudiziale in estensione, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal



Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice e dei soci assoggettati a liquidazione giudiziale in estensione;

dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata alla società debitrice STUDIO CANTÙ DUE S.R.L. (C.F. 02176690135, P.IVA 03094050964, REA MB-1636791), con sede legale in Giussano (MB), Via Piola n. 19 comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.

Così deciso nella camera di Consiglio della sezione feriale del Tribunale di Monza in data 13 agosto 2026.

Il Presidente estensore

dott.ssa Caterina Giovanetti

